

CAMERA DEI DEPUTATI N. 169

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CORLEONE

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge di tutela delle minoranze linguistiche ha affrontato già una volta l'esame dell'Assemblea nel corso della X legislatura, venendo approvata dalla Camera, ma senza riuscire a concludere il suo cammino al Senato. Nell'XI e nella XII legislatura la Commissione Affari costituzionali aveva nuovamente affrontato la questione, approvando un testo unificato delle diverse proposte presentate sull'argomento. Ma le prime ipotesi di legge risalgono addirittura all'VIII legislatura, e su questo tema Loris Fortuna, che era stato relatore in Aula del provvedimento nella X legislatura così scriveva: « La parola, il linguaggio, può essere un mezzo estremo di mera comunicazione, un utile sistema "commerciale" di contatto, un elaborato metodo per rapporti interpersonali, ed ecco l'utilità epidermica indubbia. "Impara l'inglese". "Impara il basic, il linguaggio dei computers" è l'imperativo, quindi, dell'"avere". Così si avrà "successo": più comunicazione, più spazio per l'azione.

Ma nel regno dell'"essere", laddove il *verbum mentis* esprime l'intera interiorità dell'uomo, ogni comunità ha la "sua" parola che corrisponde alla "sua" storia, che è costruita nella sua storia. Può essere (anzi è così) che sia necessario utilizzare negli scambi e nei rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od altre) ma è assolutamente necessario contemporaneamente non estraniarsi dalle fonti del "proprio linguaggio" prodotto dell'esperienza e della vita della propria gente, della propria comunità, della propria famiglia.

È il rapporto tra parola-scorza e parola-seme, che si ripropone continuamente. Tra l'avere e l'essere ».

Ed è proprio questa l'ispirazione originaria che certamente ha spinto tanti deputati a ripresentare il testo che è stato adottato come punto di partenza: quello unificato, approvato nella XI legislatura dalla Commissione, sottoscritto da circa 60 colleghi, che successivamente è stato affinato e migliorato in molti articoli, grazie

all'impegno dei parlamentari di tutte le forze politiche.

Il testo che viene riproposto in questa legislatura tiene conto delle indicazioni contenute anche in altre proposte di legge presentate nella XII legislatura (Scalia, n. 74, Brunetti, n. 162, Filippi n. 2637) e da un accurato lavoro svolto in Commissione dove sono stati presentati diversi emendamenti, molti dei quali accolti o recepiti. Questo ha reso la proposta più puntuale e ha consentito di raccogliere un largo consenso. Pertanto, grazie alla partecipazione di tutti i gruppi, alla Presidenza della Commissione, alla rapidità con cui la Commissione bilancio ha voluto fornire il suo parere, si è svolto un lavoro grazie al quale siamo in grado di riproporre nella attuale legislatura un testo su cui sono state raggiunte larghe intese.

Lo scopo iniziale di questo provvedimento è quello di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. ». Ciò è dunque finalmente possibile attraverso l'approvazione di questa legge, lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento di questo genere assume per l'intero Paese. Infatti tutelare le minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra le popolazioni. Di fronte agli allarmanti scenari che ci sono offerti dalle guerre etniche che si combattono o si sono recentemente combattute in Europa, in Asia, in Africa, si deve offrire il maggior numero di strumenti, anche legislativi, perché nel nostro paese si sviluppi un modello esportabile di convivenza democratica e di rispetto delle minoranze.

Inoltre, come si leggeva nella relazione della proposta n. 162 della XII legislatura del collega Brunetti: « Ogni cultura che muore porta con sé una fetta insostituibile dell'intera cultura dell'umanità e le società più avanzate hanno l'obbligo di impedire che ciò avvenga. Di più: il grado di democrazia di uno Stato si misura anche dalle garanzie di difesa delle minoranze etnico-linguistiche ».

In un'epoca caratterizzata dalla omologazione culturale, il diritto alla diffe-

renza si sostanzia proprio nel diritto alla lingua, e, nel nostro paese, l'esempio del successo avuto dai cambiamenti verificatisi in Alto Adige/Sud Tirolo negli anni scorsi, rappresenta un modello da proporre ad un'Europa che sperimenta invece il fallimento della convivenza interetnica. A questo proposito giova ricordare le parole di Alex Langer, che in un suo scritto intitolato « Dieci punti per la convivenza interetnica » diceva: « Bisogna consentire una più vasta gamma di scelte individuali e collettive, accettando e offrendo momenti di "intimità" etnica come di incontro e di cooperazione interetnica. Garanzia di mantenimento dell'identità, da un lato, e di pari dignità e partecipazione dall'altro, devono interrogarsi a vicenda. Ciò richiede, naturalmente, che non solo le regole pubbliche e gli orientamenti, ma soprattutto le comunità interessate si orientino verso questa opzione di convivenza ». Langer, in questo suo decalogo di suggerimenti, raccomandava anche che venisse delimitata e definita nel modo meno rigido possibile l'appartenenza, senza escludere appartenenze e interferenze plurime ed esortava a riconoscere e rendere visibile la dimensione pluri-etnica attraverso il riconoscimento dei diritti, i segni pubblici, i gesti quotidiani. « La compresenza di etnie, lingue, culture, religioni e tradizioni sullo stesso territorio, nella stessa città, deve essere riconosciuta e resa visibile. Gli appartenenti alle diverse comunità conviventi devono sentire che sono "di casa", che hanno cittadinanza, che sono accettati e radicati (o che possono mettere radici). Il bi-(o pluri-)linguismo, l'agibilità per istituzioni religiose, culturali, linguistiche differenti, l'esistenza di strutture e occasioni specifiche di richiamo e di valorizzazione di ogni etnia presente sono elementi importanti per una cultura della convivenza. Più si organizzerà la compresenza di lingue, culture, religioni, segni caratteristici, meno si avrà a che fare con dispute sulla pertinenza dei luoghi e del territorio a questa o a quella etnia: bisogna che ogni forma di esclusivismo o integralismo etnico venga diluita nella naturale compresenza di segni, suoni e istituzioni multiformi ».

Nelle scorse legislature, di fronte all'approvazione alla Camera di un testo di legge in questa materia, vi fu chi paventò il

rischio per l'unità del Paese. Altri sostengono la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza della lingua inglese. Entrambe queste posizioni possono essere definite, utilizzando la terminologia di Gaetano Arfè, delle accuse giacobine. A questo proposito l'onorevole Danilo Bertoli, relatore della legge nella passata legislatura, affermava: « Le polemiche hanno riguardato infine (...) la futilità se non addirittura il carattere di spreco che assumerebbe un simile sforzo legislativo di tutela (C. Sgorlon), la contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire a friulani e sardi, rispetto alle altre lingue locali italiane (M. Cortelazzo). Non mancarono peraltro le voci in difesa di quel testo che, per quanto perfettibile, costituiva una risposta ad una domanda che è coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta certo alcun rischio di disgregazione del Paese, né sul piano storico-politico, né su quello linguistico (L. M. Lombardi Satriani, T. De Mauro). (...) Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia un epifenomeno di tutto un mondo. Essi dovrebbero per primi comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi mondi o anche semplicemente l'assistere ignari alla loro frantumazione costituisce una colpevole partecipazione all'impoverimento complessivo dell'umanità ».

Nell'elaborare questa relazione mi sono avvalso del giudizio e della collaborazione di molti esperti a cui va il mio ringraziamento, fra loro ricordo innanzitutto il già citato collega Danilo Bertoli, poi il Professor Sergio Salvi, di Firenze, Federico Rossi, Silvana Schiavi Fachin, Adriano Ceschia di Udine e numerosi altri.

Il principio su cui si fonda questa proposta di legge è quello di fornire una tutela, attraverso un intervento legislativo « leggero », a quelle lingue ancora vive e attive nei rapporti sociali e nelle usanze culturali.

Un'altra caratteristica generale è quella che riguarda la grande autonomia fornita ai comuni interessati, cui spetta di promuovere l'applicazione della legge. Anche la ripartizione dei compiti fra Stato e

regioni è particolarmente in sintonia con la tendenza all'accrescimento dei poteri di queste ultime, mentre la ripartizione delle spese per l'attuazione della legge, è demandata per una parte al bilancio dello Stato, per altri aspetti alla finanza regionale e agli enti locali.

L'articolo 1 del testo prevede la tutela, in armonia coi principi generali stabiliti dagli organismi europei, della lingua e della cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Le popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, slava e zingara sono di antico insediamento sul territorio italiano, e, insieme a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il ladino e l'occitano, appartengono a ceppi linguistici diversi dagli idiomi italiani.

Diverso è il discorso che riguarda il friulano e il sardo. A questo proposito è bene rilevare che la materia è oggetto di ampio dibattito nel mondo accademico, ma la maggiore lontananza dall'italiano di queste due lingue rispetto ad altre forme espressive dialettali diffuse nel nostro territorio nazionale, rende la loro situazione assolutamente specifica, e per questo le fa rientrare all'interno di questa legge di tutela. Non è infatti nostra intenzione riproporre la questione delle differenze tra lingue e dialetti, ma vorremmo semplicemente notare che — come già si diceva nella relazione Bertoli « rispetto alla varietà degli idiomi trattati, le parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra l'italiano e le altre aree linguistiche romanze occidentali (M.L. Wagner) e l'altra in quanto non appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina (C. Tagliavini) o perlomeno in quanto formata, quale lingua neolatina, fra l'VIII e il XII secolo in netta separazione con l'evoluzione dell'area linguistica italiana (G. Francescato). Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico: da qui la sua individualità dovuta a ragioni di isolamento storico rispetto all'area linguistica italiana.

D'altra parte è del tutto evidente l'erosione plateale che queste lingue stanno subendo in conseguenza dell'omologazione linguistica italiana nelle ultime generazioni. In questi due casi si tratta di un pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che, possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene svuotata dall'interno o addirittura letteralmente abbandonata ».

Se prive di strumenti specifici di salvaguardia, queste lingue scomparirebbero.

Una necessità differente è quella di tutelare con una legge quadro tutti i patrimoni linguistici regionali, ma non è questa la sede propria in cui presentare queste misure.

Una considerazione a parte merita il caso delle comunità di origine zingara che presenta alcune caratteristiche peculiari. In tutti i progetti di legge di tutela delle minoranze linguistiche — quelli attuali e quelli delle passate legislature — quella zingara è stata equiparata alle altre minoranze. Inoltre il Consiglio d'Europa nella mappa delle minoranze linguistiche esistenti sul territorio del continente ha contemplato questa presenza. Pertanto abbiamo valutato l'opportunità di mantenere questa indicazione anche nel testo attualmente in esame.

Per quanto riguarda l'armonia di intenti con le iniziative europee, è bene ricordare che l'Unione europea ha stabilito di finanziare progetti volti a promuovere la lingua e la cultura delle minoranze.

L'articolo 2 prevede che la tutela venga estesa, attraverso apposite convenzioni, anche alle comunità linguistiche residenti all'estero, ed è questo un punto innovativo rispetto al testo di partenza.

Nell'articolo 3 si delinea la prima delle competenze attribuite alle regioni, e cioè l'individuazione dei territori dei comuni in cui si sviluppa il procedimento di tutela.

Questo processo, regolamentato per legge dalla regione, può essere attivato anche direttamente dai cittadini o dai consiglieri comunali.

Il sistema scolastico (articoli 4, 5 e 6) dal livello della scuola materna e per tutta la scuola dell'obbligo, prevede la possibilità di insegnamento della lingua della minoranza, in accordo con le scelte delle fami-

glie. All'articolo 6, in particolare, è prevista la possibilità di adottare iniziative del Ministero della pubblica istruzione che promuovano la conoscenza delle lingue locali, in sintonia con quanto accade nel processo di autonomia e sperimentazione scolastica. Inoltre le università possono sviluppare strutture e attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e possono predisporre percorsi di formazione *ad hoc* del personale insegnante.

Negli organi collegiali della scuola e negli enti locali è possibile (articolo 7) intervenire nelle assemblee in lingua locale.

Nella proposta di legge si prevede poi, all'articolo 8, che i comuni possano pubblicare nella lingua ammessa a tutela gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Nell'articolo 9 si prevede la possibilità di utilizzare oralmente la lingua ammessa a tutela sia negli uffici della pubblica amministrazione, sia nei procedimenti giudiziari davanti al giudice di pace.

All'articolo 10 si introduce l'uso della lingua locale nella toponomastica, mentre nell'articolo 11 viene prevista la possibilità di ripristinare i nomi e i cognomi delle persone nella lingua originaria, quando siano stati modificati prima dell'entrata in vigore della legge. Nell'articolo 12 si prevede che nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI siano inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue tutelate, mentre nell'articolo 14 si prevedono provvidenze regionali per i mezzi di informazione che utilizzeranno la lingua della minoranza e per le associazioni giuridicamente riconosciute aventi come finalità le stesse della presente legge.

All'articolo 13 è previsto l'adeguamento delle norme legislative regionali; all'articolo 17 l'entrata in vigore effettiva in sei mesi della legge; l'articolo 18 ridefinisce il rapporto tra le disposizioni della proposta e le norme previste negli statuti delle regioni autonome.

Gli articoli 15, 16 e 20 regolano gli aspetti finanziari dell'applicazione della legge, per la quale è prevista una dotazione

all'interno del bilancio dello Stato per il 1996.

L'articolo 20 fissa inoltre un tetto di spesa a carico dello Stato, valorizzando un meccanismo di partecipazione degli enti locali e una collaborazione reale con le regioni, anche per non provocare carenze di rigore e serietà nella gestione della finanza pubblica.

L'articolo 19 infine prevede la valorizzazione degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà di intervenire sulla materia, avendo come riferimento la normativa descritta nella presente legge. In questo modo si indica una strada maestra da percorrere per la valorizzazione di altri patrimoni culturali non contemplati nel testo in esame.

Nel complesso dunque la presente proposta di legge si ispira a quel criterio della « leggerezza » che dovrebbe contraddistinguere l'intervento dello Stato nelle vicende dei diritti delle persone, in contrapposizione alla « pesantezza » della storia del secolo che sta per chiudersi (I. Calvino). Il principio di eguaglianza così si arricchisce della considerazione reale delle differenze individuali e collettive delle comunità coinvolte.

Il diritto all'uso della propria lingua nativa viene associato alla considerazione che esso si esprime dentro la vita di relazione sociale nelle comunità culturali e

linguistiche presenti in Italia. Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (C. Mortati); e, peraltro, è bene considerare queste formazioni sociali come dato storico per l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello Stato. Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura, infatti, è sostenuto nel rigoroso rispetto della libertà degli altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di privilegio per le minoranze linguistiche sotto forma di barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul territorio dello Stato.

Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce nel filone del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le strade di un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica in Europa.

L'approvazione di questo provvedimento renderà l'Italia uno degli Stati più avanzati sotto il profilo legislativo in Europa e manterrà il nostro paese in sintonia con i molti documenti approvati dalle istituzioni sovranazionali europee negli ultimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento

sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si

provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,

corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i

gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbri, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

